

Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: CA Vita Rendimento Sostenibile (cod. tariffa 27101)

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo I) e unit linked (Ramo III)

Il presente DIP Aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Crédit Agricole Vita S.p.A., con sede legale in Via Università, 1 - 43121 Parma e sede amministrativa in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel: n. verde 800973015 - n. dall'estero +39 0230301025; Sito internet: www.ca-vita-it – Email: informazioni@ca-vita.it; PEC: informazioni.ca-vita@legalmail.it.

Crédit Agricole Vita S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Vita S.p.A., è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00090 ed autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni vita con decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 21 giugno 1990.

Con riferimento all' ultimo bilancio d' esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 982,66 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad euro 2,086 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (*solvency ratio*) è pari al 196 %, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-vita.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

CA Vita Rendimento Sostenibile è un prodotto di investimento assicurativo di tipo caso morte, a vita intera, multiramo, con possibilità di richiedere il pagamento anticipato del Capitale Maturato (riscatto) in ogni momento, dopo un anno dalla Data di Decorrenza.

In caso di morte dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un importo pari alla somma tra:

- il Capitale Maturato della Componente Gestione Separata, in relazione al quale la Compagnia garantisce la liquidazione di una prestazione almeno pari al Capitale Investito nel suddetto Comparto Gestione Separata, al netto dell'eventuale Capitale Disinvestito;
- il Capitale Maturato dei Fondi Esterni, variabile in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, che viene determinato come segue:
 - se l'età dell'Assicurato all'epoca del decesso è inferiore a 75 anni anagrafici, l'importo maggiore tra il controvalore delle quote dei fondi esterni e i Premi versati in tale tipologia di investimento (al netto di eventuali riscatti parziali e variazioni profilo);
 - se l'età dell'Assicurato all'epoca del decesso è superiore o uguale a 75 anni anagrafici, il controvalore delle quote dei fondi esterni maggiorato di un bonus pari all'1% del valore delle quote stesse (la maggiorazione non potrà comunque superare l'importo di euro 50.000,00).
 - la maggiorazione pari all'eventuale imposta dovuta sui rendimenti maturati (calcolata al momento del decesso dell'Assicurato) e all'imposta di bollo dovuta fino al 31 dicembre dell'anno precedente al decesso; tale maggiorazione non può essere superiore a euro 10.000,00.

Per quanto riguarda la ripartizione del Capitale Investito tra la componente gestione separata ed i fondi esterni, ad integrazione di quanto riportato nel KID, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche (si tenga presente che il Capitale Investito è ripartito tra il Comparto Gestione Separata e il Comparto Multimanager secondo le percentuali previste da uno degli otto Profili Predefiniti di Investimento, selezionabili liberamente dal Cliente, di seguito riportate).

Profilo 1	Comparto Gestione Separata 90%	Comparto Multimanager 10%
	4.500,00	500,00
Profilo 2	Comparto Gestione Separata 80%	Comparto Multimanager 20%
	4.000,00	1.000,00
Profilo 3	Comparto Gestione Separata 70%	Comparto Multimanager 30%
	3.500,00	1.500,00
Profilo 4	Comparto Gestione Separata 60%	Comparto Multimanager 40%
	3.000,00	2.000,00
Profilo 5	Comparto Gestione Separata 50%	Comparto Multimanager 50%
	2.500,00	2.500,00
Profilo 6	Comparto Gestione Separata 40%	Comparto Multimanager 60%
	2.000,00	3.000,00
Profilo 7	Comparto Gestione Separata 30%	Comparto Multimanager 70%
	1.500,00	3.500,00
Profilo 8	Comparto Gestione Separata 20%	Comparto Multimanager 80%
	1.000,00	4.000,00

La garanzia opera esclusivamente sulla quota del Premio investita nel ramo I e viene riconosciuta in caso di morte dell'Assicurato; sulla quota invece investita nel ramo III il rischio è esclusivamente a carico dell'Assicurato.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Sono previste le seguenti opzioni contrattuali:

Cambio delle modalità di investimento

Il Cliente, trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, può richiedere che il Capitale Maturato sia diversamente ripartito tra il Comparto Gestione Separata e il Comparto Multimanager, scegliendo uno tra i diversi Profili Predefiniti di Investimento tra quelli elencati nella tabella precedente (Cambio di Profilo).

Non è possibile eseguire operazioni di switch tra le due gestioni separate e tra i fondi esterni che compongono il Comparto Multimanager.

Riscatto parziale

Il Cliente, trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, può richiedere il pagamento di una parte del Capitale Maturato se, eseguita l'operazione, il Capitale Maturato della Componente Gestione Separata sarà pari o superiore a euro 50,00.

Regolamenti

I regolamenti della gestione separata ("Crédit Agricole Vita Più" e "Crédit Agricole Vita Equilibrio") sono disponibili sul sito internet: www.ca-vita.it. I regolamenti dei fondi esterni sono disponibili sul sito internet delle società di gestione/Sicav che gestiscono tali fondi, i cui indirizzi Internet sono consultabili sul sito: www.ca-vita.it nella sezione dedicata alla valorizzazione delle quote dei fondi esterni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non presenti.



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione non presenta né limitazioni né esclusioni.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, si precisa che il Cliente può effettuare Versamenti mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia, con addebito sul conto corrente intestato o cointestato al Cliente e aperto presso uno dei Soggetti Abilitati. Solo nel caso in cui il conto corrente presso uno dei Soggetti Abilitati non sia più attivo, il Cliente, previo invio alla Compagnia del modulo di adeguata verifica, potrà effettuare Versamenti tramite bonifico a favore della

	<p>Compagnia, indicando nella causale cognome e nome del Cliente ed il numero del Contratto. Non sono possibili pagamenti in contanti.</p> <p>Si precisa che il Premio è da intendersi comprensivo di imposta.</p> <p>Il Contratto prevede i seguenti importi minimi e massimi di Premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un primo Versamento non inferiore ad euro 5.000,00; • eventuali Versamenti Aggiuntivi di un importo non inferiore ad euro 5.000,00 che il Cliente può effettuare dopo 30 giorni dalla Data di Decorrenza. Gli eventuali Versamenti Aggiuntivi seguiranno il Profilo Predefinito di Investimento presente sul Contratto al momento dell'investimento. <p>La Compagnia può però decidere di non accettare Versamenti Aggiuntivi.</p> <p>Il totale dei versamenti effettuati dal Cliente (o da più clienti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) non può essere superiore ad euro 35.000.000,00 nella gestione separata "Crédit Agricole Vita Più" e ad euro 15.000.000,00 nella gestione separata "Crédit Agricole Vita Equilibrio". I suddetti limiti si riferiscono a tutte le operazioni di versamenti, al netto del capitale disinvestito, effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti a un'operazione di versamento e relative a qualsiasi contratto di assicurazione sottoscritto dal Cliente (o da un cliente collegato), se tale contratto prevede investimenti nelle suddette gestioni separate.</p>
--	--



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti (persone fisiche e persone giuridiche): (i) nel caso di persone fisiche, aventi età minima di 18 anni e massima di 85 anni; (ii) che abbiano un'esperienza e conoscenza almeno informata dei prodotti di investimento assicurativi; (iii) che abbiano una propensione al rischio da bassa a medio bassa in funzione delle scelte d'investimento; (iv) che abbiano l'obiettivo di investimento di coniugare la crescita del capitale investito con la possibilità di scegliere la quota del capitale garantito su un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (5 anni); e (v) che possano subire perdite almeno contenute.



Quali sono i costi?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel KID, si forniscono le seguenti informazioni sui costi a carico del Cliente:

Costi applicati al rendimento della Gestione Separata:

- Per la gestione separata "Crédit Agricole Vita Più", l'1,30% sul Rendimento Medio Annuo della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più";
- Per la gestione separata "Crédit Agricole Vita Equilibrio", l'1,35% sul Rendimento Medio Annuo della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Equilibrio".

Costo per l'esercizio delle opzioni

È previsto un costo pari allo 0,30% sul capitale trasferito per ogni operazione di Cambio Profilo, con un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 300.

Costi di intermediazione

La quota parte retrocessa in media ai distributori (secondo gli accordi di distribuzione) è pari al 50,03% annuo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>

Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><u>Regime fiscale dei Premi</u></p> <p>Il Premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>I Premi versati dal Cliente non beneficiano di alcuna detrazione di imposta.</p> <p><u>Regime fiscale delle somme corrisposte</u></p> <p>Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza del Contratto è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto ricevuto, in caso di vita, da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituisce reddito per la parte corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito e l'ammontare dei Premi pagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parziale). Sul reddito così determinato la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi determinata a norma di legge. Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso; • in caso di morte sono esenti dall'IRPEF, esclusivamente le somme relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato. <p>L'imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all'imposta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d'impresa.</p> <p>In caso di "<i>variazione di asset allocation</i>" (Cambio di Profilo) non verrà prelevata alcuna imposta anche se il comparto disinvestito presentasse performance positive.</p> <p>Le prestazioni liquidate iure proprio in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dalla imposta sulle successioni.</p> <p><u>Imposta di Bollo</u></p> <p>Le comunicazioni relative al Contratto, con riferimento alla parte di capitale investita nel Ramo III, sono soggette all'imposta di bollo, calcolata sul complessivo valore di riscatto o, in mancanza, sul valore di rimborso (art. 13, comma 2 ter, tariffa allegata DPR 642/1972 introdotto dal DL 201/2011).</p> <p>La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20% (limitatamente al caso di Cliente diverso da persona fisica, con un massimo di euro 14.000,00). Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari assicurativi che il Cliente ha in vigore presso la Compagnia.</p>
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Vita al seguente link (https://www.ca-vita.it/notizie-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Vita o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO Crédit Agricole Vita DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.